

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 27428 /145/11/2017 del 22 DIC. 2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Sicilia Digit@le S.p.a.
Via Thaon de Revel, 18/20
Palermo

e, p.c.

Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria generale della Regione
Servizio 5 Partecipazioni
Palermo
(rif. nota 14 novembre 2017, n. 56633)

Oggetto: Contenziosi giuslavoristici in itinere – Ipotesi conciliativa – Richiesta di parere.

1. Con nota 3 novembre 2017, n. 2648, trasmessa a mezzo pec, Sicilia Digit@le S.p.A. ha richiesto a questo Ufficio un parere in ordine ad una possibile soluzione conciliativa per alcuni contenziosi *giuslavoristici* in itinere.

La Ragioneria Generale della Regione, con la nota in riferimento, inviata all'Amministratore unico di codesta Società, e per conoscenza al Presidente della Regione e allo Scrivente, ha precisato che le richieste di parere a questo Ufficio devono essere inoltrate tramite la Ragioneria Generale "*anche in considerazione che Sicilia Digitale S.p.A. è società in house, peraltro sottoposta a controllo analogo*".

Nella stessa nota codesto Dipartimento ribadisce "*quanto già rappresentato con nota prot. n. 11722 del 10/03/2017 (in allegato) circa la nullità dei contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti e delle procedure previste dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016*".

2. Preliminarmente e in via generale occorre rilevare che la Ragioneria Generale ha correttamente osservato che la predetta richiesta di parere avrebbe dovuto essere inoltrata tramite la stessa Ragioneria, preposta al controllo di codesta Società.

Infatti, questo Ufficio svolge la propria attività di consulenza in favore dell'Amministrazione centrale della Regione, nonché, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L.r. n. 6/1997, degli enti ed aziende regionali soltanto qualora le relative richieste vengano proposte "per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza".

Peraltro, nel caso di specie, lo Scrivente non potrebbe esprimersi in alcun modo su una ipotesi di soluzione conciliativa riguardante una serie di contenziosi per i quali la Società in indirizzo non è stata rappresentata in giudizio da questo Ufficio, bensì da avvocati del libero foro.

Infine, andrebbero valutate le perplessità espresse dalla medesima Ragioneria, nell'allegata nota 10 marzo 2017, n. 11722, circa la nullità dei contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure previste dall'art. 19¹ del D.lgs. n. 175/2016.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. V. Farina/Avv. G. Amico

F.TO AVV. V. FARINA - 



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella



¹ D.Lgs. 19-8-2016 n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 19. Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

(...)